

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Titolare del marchio controverso: controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso di cui trattasi: marchio comunitario denominativo «FITNESS» — Marchio comunitario n. 2 470 326

Procedimento dinanzi all'UAMI: procedimento volto alla dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 19 giugno 2015 nel procedimento R 2542/2013-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all'Ufficio al fine di emettere una decisione conforme alla decisione del Tribunale;
- in subordine, riformare la decisione impugnata e annullare il marchio comunitario Fitness n. 2470326;
- condannare l'UAMI alle spese del presente procedimento.

Motivi invocati

- Violazione delle regole 37, lettera b), punto vi), e 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 e dell'articolo 76 del regolamento n. 207/2009;
- Violazione degli articoli 7, paragrafo 1, lettera b), e 52, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento n. 207/2009;
- Violazione degli articoli 7, paragrafo 1, lettera c), e 52, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 20 agosto 2015 — Lotte/UAMI — Kuchenmeister (KOALA LAND)

(Causa T-479/15)

(2015/C 337/43)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Lotte Co. Ltd (Tokio, Giappone) (rappresentanti: M. Knitter e S. Schicker, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kuchenmeister GmbH (Soest, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «KOALA LAND» — Domanda di registrazione n. 10 766 723

Procedimento dinanzi all'UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 4 giugno 2015 nel procedimento R 815/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata, notificata alla ricorrente il 23 giugno 2015, relativa alla domanda di registrazione del marchio comunitario n. 10 766 723, «KOALA LAND»;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009;
- violazione della regola 22, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95;
- violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 19 agosto 2015 — KZ e altri/Commissione

(Causa T-480/15)

(2015/C 337/44)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrenti: KZ (Polonia), LA (Polonia), LB (Austria), LC (Austria) (rappresentanti: S. Dudzik, consulente legale, e J. Budzik, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea C(2015) 4284 final del 19 giugno 2015 nel caso AT.39864 — BASF, recante rigetto della denuncia dei ricorrenti sulla base dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 772/2004 ⁽¹⁾;
- condannare la Commissione alle spese.